

N° 43 – 4 novembre 2020

In questo numero:

- Misure di contenimento del contagio tra gli operatori e il pubblico della farmacia
- Vietati in farmacia i test per la COVID-19
- Sospesa la classificazione del cannabidiolo tra gli stupefacenti

PRIMO PIANO

Misure di contenimento del contagio tra gli operatori e il pubblico della farmacia

Al fini di minimizzare il rischio di tutti gli operatori della farmacia – farmacisti e collaboratori non farmacisti con altre funzioni – si raccomanda di seguire scrupolosamente le seguenti regole basate sulla normativa nazionale e regionale.

Contatti con persone risultate positive al SARs-CoV2

Gli operatori che hanno avuto contatti con un caso accertato, **ma non risultano positivi ai test né presentano sintomi, possono continuare a operare nella farmacia, fatta salva diversa disposizione del datore di lavoro.**

Le persone in questa condizione devono necessariamente sottoporsi a un monitoraggio intensivo che comprende:

- rilevazione di eventuali sintomi da Covid-19 a cadenza quotidiana;
- effettuazione di tampone nasofaringeo per ricerca di antigene virale al giorno 0 e giorno 5 + test molecolare al giorno 10;
- sospensione dell'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo del test.

Per gli operatori individuati quali contatti asintomatici di caso, ove possibile, devono essere messi a disposizione spogliatoi dedicati per le procedure di vestizione e svestizione e gestione separata dei rifiuti.

Operatori positivi asintomatici

Tutti gli operatori della farmacia che risultino **positivi al SARS-CoV-2, anche asintomatici, devono porsi immediatamente in isolamento** come prescrive la normativa nazionale. Si ricorda a questo proposito che la violazione dell'isolamento costituisce un reato.

Gli altri operatori della farmacia, a questo punto, devono seguire le disposizioni previste per i contatti di casi accertati elencate sopra.

In entrambi i casi, **la farmacia può passare all'operatività a battenti chiusi**, dandone comunicazione all'ATS territorialmente competente e garantendo la presenza di farmacisti per tutto l'orario di servizio, così come previsto dalla normativa regionale di cui alla nota del 10/03/2020 (n. G1.2020.0010971) recentemente riattivata.

La Regione fa presente che, anche scegliendo la modalità di esercizio a battenti chiusi, **le farmacie devono garantire la consegna delle dosi vaccinali ai MMG.**

DIAGNOSTICA

Vietati in farmacia i test per la COVID-19

A seguito delle numerose richieste pervenute all'Ordine, si ricorda che nulla è cambiato a proposito della vendita o dell'esecuzione di test di qualsiasi tipo (sierologici, tamponi rapidi) nella Regione Lombardia e pertanto resta vietata. Si ricorda inoltre che in Italia i soli kit diagnostici legalmente impiegabili sono quelli approvati dalle autorità competenti. Si invitano pertanto i farmacisti ad astenersi da qualsiasi comportamento che li esponga alla violazione delle normative nazionali e regionali.

NORMATIVA DEL FARMACO

Sospesa la classificazione del cannabidiolo tra gli stupefacenti

Si ricorda a tutti i farmacisti che è stata sospesa l'entrata in vigore del decreto del Ministero della salute del 1° ottobre 2020 che prevedeva l'inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B (DPR 309/1990) delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di Cannabis. La sospensione è stata disposta in considerazione della necessità di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica richiesti all'Istituto superiore di sanità e al Consiglio superiore di sanità. Pertanto il CBD non deve essere caricato sul Registro entrata-uscita di stupefacenti e sostanze psicotrope.